

**INTEGRAZIONI AL DECRETO MINISTERIALE 6 AGOSTO 2001, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4A SERIE SPECIALE - N. 79 DEL 5 OTTOBRE 2001, RIGUARDANTE "MODIFICHE DEL DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE LA PROCEDURA PER LA PROVA ATTITUDINALE, PREVISTA ALL'ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 1998, N. 386, PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI".**

Avviso Ministero della Salute 18 gennaio 2002

(G.U. 18 gennaio 2002 n. 5 - 4°serie spec.- concorsi)

**IL MINISTRO DELLA SALUTE**  
di concerto con  
**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE**  
**DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2001, recante "Modifiche del decreto ministeriale concernente la procedura per la prova attitudinale, prevista dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri" e in particolare l'art. 1, comma 2 che statuisce "Il corso di cui al comma 1, del presente articolo si svolge, tenuto conto anche dei criteri individuati nell'ambito della formazione continua in medicina, presso le Facolta' di medicina e chirurgia delle Universita' degli studi di Bari, Bologna, Cagliari, Chieti, Firenze, Milano Statale, Messina, Napoli "Federico II", Padova, Palermo, Roma "La Sapienza", Torino, previo accordo, tra le singole Universita', sull'organizzazione, programmazione e pianificazione dei corsi";

Vista la nota 17 ottobre 2001 con la quale la federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha evidenziato, al fine di dare migliore attuazione alle procedure concernenti il decreto ministeriale 6 agosto 2001, l'opportunità di prevedere l'indicazione di altre sedi universitarie (presso cui sono attivati i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria) ove svolgere i corsi;

Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca:

Vista la direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/95/CEE del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico ed in particolare la sezione 2.2, art. 5, comma 7;

Atteso che conseguentemente vanno integrati l'art. 1, commi 2 e 9 del decreto 6 agosto 2001, nonché il modello dell'attestato di idoneità annesso al predetto provvedimento con l'indicazione della direttiva 2001/19/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale - n. 79 del 5 ottobre 2001, è sostituito dal seguente:

"Il corso di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2001 si svolge, tenuto conto anche dei criteri individuati nell'ambito della formazione continua in medicina, presso le facoltà di medicina e chirurgia delle Università degli studi di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Chieti, Firenze, Genova, Milano Statale, Messina, Napoli "Federico II", Padova, Palermo, Perugia, Roma "La Sapienza", Torino, Trieste, Varese, Verona, previo accordo, tra le singole Università, sull'organizzazione, programmazione e pianificazione dei corsi.

2. L'art. 1, comma 9, del decreto ministeriale 6 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale - n. 79 del 5 ottobre 2001, è sostituito dal seguente:

"Tenuto conto di quanto previsto al comma 1, del presente articolo, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, comunica, a ciascuna sede universitaria entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a ciascuna sede universitaria, le modalità organizzative per l'attuazione del corso".

3. L'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 6 agosto 2001 è sostituito dal seguente:

"Coloro i quali abbiano presentato istanza di partecipazione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 1 del citato decreto 19 aprile 2000, così come modificato dal decreto del 18 settembre 2000, devono indirizzare all'ordine destinatario della prima istanza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, l'indicazione della sede universitaria dove intendono frequentare il corso. Sarà cura degli ordini trasmettere alle sedi universitarie, e per conoscenza al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, l'elenco dei nominativi che hanno titolo a frequentare il corso di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2001".

Roma, 6 dicembre 2001

Il Ministro della salute: *Sirchia*

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca: *Moratti*

**ATTESTATO DI IDONEITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI**

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e della direttiva 2001/19/CE;

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Visto il risultato della prova finale sostenuta il ;

Certifica:

Che il/la dottor/dottoressa  
nato/a a il

Ha superato la prescritta prova attitudinale.

Il rappresentante del Ministero della salute Presidente della commissione

Il rappresentante del Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca

(luogo e data)